

2M



Ministero della Giustizia

Dipartimento dell'Organizzazione Giudiziaria, del Personale e dei Servizi
Direzione Generale del Personale e della Formazione

Prot.IV/01/2024/TA

ALLE ORGANIZZAZIONI
SINDACALI:

CISL FPS - ROMA
fps.giudiziario@cisl.it

CGIL – FP - ROMA
coordinamento.giustizia@fpcgil.it

UIL – PA – ROMA
giustizia@uilpa.it

CONFSAL – UNSA - ROMA
info@sagunsa.it

FLP-SETTORE GIUSTIZIA - ROMA
giustizia@flp.it

CONFINTESA – FP -ROMA
giustizia@confitesafp.it

USB P.I. - ROMA
giustizia@usb.it

OGGETTO: Decreto Ministeriale 27.3.2024: adeguamento dei diritti di protesto e delle indennità di accesso relativi alla levata dei protesti cambiari.

Si informa che il Decreto Ministeriale del 27.3.2024, concernente l'adeguamento dei diritti e delle indennità di accesso relativi alla levata dei protesti cambiari pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale dell'11.4.2024 n.85, entrerà in vigore il primo giorno del mese successivo alla data di pubblicazione.

IL DIRETTORE GENERALE
Mariaisabella Gardini





Il Ministro della Giustizia

Visto l'art. 8, ultimo comma della legge 12 giugno 1973 n. 349, che attribuisce al Ministro della Giustizia la facoltà di stabilire, alla fine di ogni biennio, le variazioni secondo gli indici del costo della vita, dell'importo dei diritti e delle indennità spettanti ai notai, agli ufficiali giudiziari ed ai segretari comunali per la levata dei protesti delle cambiali e dei titoli equiparati;

Visto il decreto ministeriale 3 marzo 2022;

Considerato che l'indice del costo della vita nel periodo 2022 – 2024 ha subito la maggiorazione del 10,8 %, come indicato dall'Istituto Centrale di Statistica;

Ritenuto, pertanto, opportuno procedere all'adeguamento nella misura del 10,8 % in aumento rispetto ai vigenti importi dei diritti e delle indennità di accesso;

DECRETA

Gli importi minimo e massimo del diritto di protesto e le indennità di accesso previsti, rispettivamente, dagli articoli 7, primo comma e 8 della legge 12 giugno 1973 n.349, maggiorati dal citato decreto ministeriale del 3 marzo 2022, sono fissati come segue:

1. diritto di protesto:

minimo € 2,34 + 0,25 = 2,59

massimo € 50,38 + 5,44 = 55,82

2. indennità di accesso:

a) fino a 3 chilometri:

€ 2,08 + 0,22 = 2,30

b) fino a 5 chilometri:

€ 2,47 + 0,27 = 2,74

c) fino a 10 chilometri:

€ 4,55 + 0,49 = 5,04

d) fino a 15 chilometri:

€ 6,42 + 0,69 = 7,11

e) fino a 20 chilometri:

€ 7,95 + 0,86 = 8,81

Oltre i venti chilometri, per ogni sei chilometri o frazione superiore a tre chilometri di percorso successivo, l'indennità prevista alla precedente lettera e) è aumentata 2,08 + 0,22 = 2,30

Il presente decreto entra in vigore il primo giorno del mese successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

Roma, 27 MAR. 2024

IL MINISTRO
Carlo Nordio